

Edizione di mercoledì 3 ottobre 2018

ACCERTAMENTO

Indagini bancarie: accertamenti estesi ai conti dei familiari

di Marco Bargagli

RISCOSSIONE

Un lieve ritardo nel pagamento della rata non è sanzionabile

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Vincolo partecipativo e circostanze esimenti nel transfer pricing

di Fabio Landuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Azienda faunistico-venatoria: disciplina fiscale

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

IMPOSTE INDIRETTE

Bollo auto

di EVOLUTION

ACCERTAMENTO

Indagini bancarie: accertamenti estesi ai conti dei familiari

di Marco Bargagli

Come noto, nel peculiare settore degli **accertamenti bancari**, l'[articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#) prevede che gli uffici delle imposte possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona o per mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti**, anche relativamente ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Inoltre, in **tema di interposizione fittizia**, la normativa di riferimento è contenuta nell'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), a mente del quale in **sede di rettifica o di accertamento d'ufficio** sono imputati al contribuente **i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato**, anche sulla base di **presunzioni gravi, precise e concordanti**, che egli ne è **l'effettivo possessore per interposta persona**.

Circa la facoltà di **estendere gli accertamenti bancari a soggetti terzi**, la **prassi operativa** ha affermato che le **risultanze delle indagini finanziarie** possono essere utilizzate anche **nei confronti di una persona, fisica o giuridica, diversa** da quella nei cui riguardi **la procedura sia stata posta in essere**.

Anzitutto, le **movimentazioni risultanti sui conti di un soggetto terzo**, acquisiti con le modalità di rito possono essere, in realtà, **riferibili al contribuente** (c.d. **"titolare di fatto del rapporto"**). In tale circostanza, siamo di fronte ad un'ipotesi di **fittizia intestazione**.

Tuttavia, a **titolo esemplificativo** può verificarsi che:

- siano stati acquisiti **rapporti finanziari cointestati al contribuente e ad un terzo** (es. il coniuge), ovvero intestati esclusivamente ad un terzo ma sui quali il contribuente abbia **delega ad operare**, in ordine ai quali non emergano ipotesi di fittizia interposizione;
- dai conti del contribuente **risultino movimentazioni finanziarie** che abbiano **soggetti terzi quali controparti** (ad esempio, destinatari o mittenti di bonifici, emittenti assegni);
- **emergano** dai rapporti acquisiti in capo al contribuente verificato o controllato garanzie prestate da terzi o rese a favore di questi ultimi.

Nelle ipotesi testé delineate, sarà sempre possibile **utilizzare i dati finanziari nei confronti del soggetto diverso dal contribuente formale destinatario delle indagini finanziarie** (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, **circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza**, volume II – parte IV – capitolo 6 **"Utilizzo e valenza delle**

risultanze delle indagini finanziarie", pag. 266).

Sempre in tema di **utilizzabilità dei dati e notizie acquisiti su conti correnti formalmente intestati a terzi soggetti**, si è recentemente espressa la suprema **Corte di cassazione, sezione 6^a civile**, con l'[ordinanza n. 22089 dell'11.09.2018](#), nella quale è stata ammessa la possibilità di **estendere gli accertamenti bancari anche ai conti intestati a familiari** sui quali il soggetto verificato ha **delega ad operare**.

La **controversia** è nata a fronte dell'impugnazione di un **avviso di accertamento** emesso a carico di un **libero professionista**, in esito a una **verifica fiscale** da cui erano emersi **maggiori ricavi conseguiti** dal contribuente sulla base della **documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso**.

Inoltre, erano state **acquisite le movimentazioni** risultanti dal **conto corrente bancario** cointestato al **medesimo soggetto passivo e al coniuge**, nonché a **quello intestato ai genitori**, sul quale lo stesso contribuente **aveva delega ad operare**.

Gli ermellini hanno accolto la tesi dell'**Amministrazione finanziaria** affermando che in **tema di accertamento delle imposte sui redditi**, al fine di **superare la presunzione** posta a carico del contribuente (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), **non è sufficiente una prova generica** circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è **necessario che lo stesso soggetto fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni**, ovvero **dell'estranchezza delle stesse alla sua attività**.

Tale principio si applica, "*in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore o i soci ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, anche alle movimentazioni effettuate su questi ultimi, poiché in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica*".

In definitiva, sulla base di un **consolidato orientamento espresso in sede di legittimità**, in tema di accertamento del reddito d'impresa, gli [articoli 32, n. 7, D.P.R. 600/1973](#) e [51 D.P.R. 633/1972](#) autorizzano l'**Ufficio finanziario** a procedere all'**accertamento fiscale** anche attraverso **indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi**, ma che si ha **motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente**.

Infine, sempre a parere della suprema Corte, "*in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale* è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, *la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società* sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi

riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
LA GESTIONE DELLA VERIFICA FISCALE POST CIRCOLARE GDF 1/2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Un lieve ritardo nel pagamento della rata non è sanzionabile

di Luigi Ferrajoli

L'[articolo 15 ter D.P.R. 602/1973](#) disciplina gli **inadempimenti** nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, in caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 3 bis D.Lgs 462/1997](#), **il mancato pagamento della prima rata** entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la **decadenza del beneficio** della rateazione stessa **e l'iscrizione a ruolo** dei residui importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#), **il mancato pagamento** di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta **la decadenza del beneficio** della rateazione **e l'iscrizione a ruolo** dei residui importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni, nonché di un'ulteriore **sanzione amministrativa** pari al trenta per cento di ogni somma non versata.

Sennonché il **comma 3** del summenzionato articolo prevede espressamente che **la decadenza dal beneficio di rateazione sia esclusa** in caso di **lieve inadempimento** dovuto:

1. ad **insufficiente versamento della rata**, per una frazione **non superiore al 3 per cento** e, in ogni caso, a **diecimila euro**;
2. **tardivo versamento della prima rata**, non superiore a **sette giorni**.

Ciò posto, in caso di ritardo di due giorni nel versamento di una rata da parte del contribuente, **il piano rateale concordato in precedenza rimane valido**.

Ciò è stato chiarito dalla [sentenza CTR per la Sicilia n. 2773 del 04.07.2018](#).

Nel caso di specie, la società contribuente aveva ricevuto **un avviso bonario** da parte dell'Agenzia delle Entrate a cui aveva fatto seguito una **richiesta di rateazione** in venti rate da parte dell'impresa dell'importo ingiunto; tale domanda veniva accolta dall'Ente Impositore.

Tuttavia, la ricorrente provvedeva al versamento della seconda rata nei due giorni **successivi alla scadenza preventivata** e il sistema automatico di gestione dei pagamenti dell'Agenzia delle Entrate, conseguentemente:

1. riteneva **non valida la rateazione**;
2. **ricalcolava** gli importi dovuti;

3. attribuiva un'**ulteriore sanzione del 30%**;
4. calcolava gli **interessi**;
5. inoltrava la richiesta di **notifica della cartella di pagamento** al concessionario per la riscossione.

La CTP rigettava il ricorso proposto dalla contribuente, con il quale era stato eccepita la **sproporzione tra la violazione dell'adempimento** (versamento della rata con due giorni di ritardo dalla data prevista) e **l'ammontare delle sanzioni irrogate in cartella** (30%).

La società contribuente decideva pertanto di proporre appello avverso tale sentenza, invocando nuovamente sia il **lieve inadempimento**, sia la **sproporzione delle sanzioni e degli interessi irrogati**.

La CTR territorialmente competente, nella sua decisione, evidenziava, riprendendo un principio giurisprudenziale già sancito da precedenti pronunce della Corte di Cassazione, che **"il ritardo di due soli giorni nel pagamento di una sola rata non può che evidenziare l'accidentalità dell'evento"** (Cass. Civ. n. 6905/11) e non quindi **l'intenzionalità** di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste: manca quindi nel caso in esame quell'intenzionalità sanzionabile a termini di legge. Inoltre la misura eccessiva della sanzione per due soli giorni di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio".

Il legislatore ha aderito a tale impostazione, *in primis* estendendo a tutti i tributi l'**ulteriore riduzione** a un importo pari a **un quindicesimo** per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un lasso di tempo non superiore a quindici giorni della sanzione i cui all'[articolo 13 D. Lgs. 472/1997](#).

In un secondo momento, il Legislatore ha ripreso e specificato ulteriormente il medesimo concetto con l'introduzione del principio del **"lieve inadempimento"**, così come disciplinato dal [D.Lgs. 159/2015](#).

Ne consegue che, con la sentenza in commento, la CTR ha statuito **l'illegittimità delle sanzioni**, irrogate in misura piena, **a seguito del ritardo di soli due giorni nel pagamento di una rata** derivante dalla notifica dell'avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate e, soprattutto, ha chiarito che tale circostanza **non ha pregiudicato la validità della rateazione richiesta ed ottenuta in precedenza dalla contribuente**.

Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Vincolo partecipativo e circostanze esimenti nel transfer pricing

di Fabio Landuzzi

Una recente **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea** (causa **C-182/16 del 2018**), nell'affrontare il particolare caso di un'operazione compiuta fra due imprese, fra le quali intercorrono **vincoli partecipativi**, a valori indiscutibilmente **non di mercato**, contiene un interessante riconoscimento; in particolare, viene ammesso che tra le **ragioni commerciali** che il contribuente può opporre quali **esimenti** dalla ferrea applicazione del **principio di libera concorrenza** nella determinazione dei **prezzi di trasferimento**, e quindi al fine di giustificare il perché l'operazione non è stata compiuta a condizioni di mercato, può essere fatto valere in alcune circostanze anche il **vincolo di interdipendenza** esistente fra le imprese partecipanti alla transazione in oggetto, ossia il fatto che l'una sia **direttamente od indirettamente socia dell'altra**.

Nello specifico, viene riconosciuto che tra le anzidette **ragioni commerciali** che il contribuente può argomentare per **giustificare la deviazione**, nel caso specifico, **dal principio generale di libera concorrenza**, vanno inclusi anche i *"motivi economici derivanti dall'esistenza stessa di vincoli di interdipendenza tra la società controllante residente nello Stato membro interessato e le sue controllate aventi sede in altro Stato membro"*.

Il caso giunto al giudizio della Corte UE si riferiva ad una impresa residente in Germania la quale aveva concesso **garanzie fideiussorie in forma di lettere di patronage** a favore di una propria collegata estera **senza addebito di alcun corrispettivo**.

L'Amministrazione fiscale tedesca aveva quindi contestato la **violazione della disciplina del transfer pricing** essendo evidente che, ove l'operazione fosse stata regolata a condizioni di mercato, sarebbe stato di certo applicato un corrispettivo alla **prestazione del servizio di garanzia** reso alla consociata estera.

Il contribuente aveva eccepito che una siffatta contestazione configgeva con il **principio comunitario della libertà di stabilimento**, in quanto laddove la beneficiaria della garanzia fosse stata residente in Germania, non sarebbe stata affatto eccepita la necessità della onerosità della prestazione, così che una simile contestazione creava una **discriminazione** a carico delle società **operanti sul piano internazionale** rispetto a quelle radicate sul solo territorio locale.

Va detto che, come osserva la stessa sentenza della Corte UE qui in commento, il tema non è nuovo ed era stato parzialmente già trattato da un precedente arresto della stessa **Corte UE** nella causa **C-311/08**.

In primo luogo, è affermato che è senza dubbio vero che una simile situazione crea una breccia nel principio comunitario della **libertà di stabilimento**, ma ciò viene consentito allo scopo di tutelare l'ulteriore primario obiettivo di **assicurare una equilibrata ripartizione della potestà impositiva fra gli Stati membri**; quindi, si accetta la compressione della libertà di stabilimento per preservare l'equilibrata ripartizione della potestà impositiva fra gli Stati europei. Dall'altra parte, però, si deve offrire al **contribuente** colpito dalla contestazione la possibilità di **dimostrare le ragioni commerciali** che giustificano questa sua condotta, ossia l'aver regolato una operazione con un'impresa estera appartenente allo stesso gruppo e residente in un altro Stato membro a **condizioni non di mercato**.

Ebbene, la particolare valenza di questa recente sentenza, come premesso, risiede nel fatto che la Corte UE ha **valorizzato fra queste ragioni commerciali** adducibili dal contribuente, anche la stessa **esistenza del vincolo partecipativo** con la controparte estera.

Nel caso di specie, è stato dato merito all'interesse economico della società tedesca al **successo commerciale della sua partecipata** estera; infatti, poiché già la condizione economica della partecipata era poco brillante, un **ulteriore aggravio di costi** per il rilascio della garanzia avrebbe oltremodo compromesso il suo equilibrio economico finanziario, e questo avrebbe in ultima analisi creato un **documento indiretto alla stessa società** tedesca la quale, diversamente operando, come ha in concreto fatto, avrebbe invece potuto trarre vantaggio dal **positivo andamento della partecipata**.

Quindi, in linea generale, viene riconosciuta la **possibilità al contribuente di dimostrare** che sussistono delle **genuine motivazioni economiche** che giustificano la concessione di **condizioni di vantaggio** alle proprie partecipate, e fra queste motivazioni può essere **incluso anche il vincolo partecipativo**, ove questo sia in grado di supportare a maggior ragione tutto l'interesse legittimo della società al successo commerciale della sua partecipata.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Azienda faunistico-venatoria: disciplina fiscale

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

L'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 73/E/2018](#) ha inquadrato, da un punto di vista fiscale, l'**attività faunistico-venatoria** esercitata sul fondo dall'**imprenditore agricolo**.

L'**attività faunistico-venatoria** trova la propria **disciplina** nella **L. 157/1992** (la cd. **Legge quadro sulla caccia**) con cui vengono individuate **due** differenti **forme** di gestione privata dell'attività:

1. **aziende faunistico-venatorie** senza fini di lucro che vengono istituite con prevalente fine naturalistico e faunistico. In questo caso l'attività viene svolta nel rispetto di precisi programmi tesi alla conservazione e al ripristino ambientale; e
2. **aziende agri-turistico-venatorie**, istituite "ai fini di impresa agricola", nel qual caso è ammessa l'attività di allevamento di selvaggina, con successiva immissione e abbattimento della stessa nella tenuta.

L'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 73/E/2018](#), affronta gli aspetti fiscali legati a tale attività nell'ipotesi di **imprenditore individuale e società semplice**.

In particolare, le **attività svolte** sono le seguenti:

- **allevamento di selvaggina**, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l'azienda;
- **concessione** dell'esercizio dell'**attività venatoria** a terzi, dietro **pagamento** di un corrispettivo;
- **realizzazione** di **interventi agro-forestali** volti a **mantenere e ricostituire l'habitat**.

L'Agenzia delle entrate evidenzia come tali attività possano **rientrare** tra le "altre attività agricole" di cui all'[articolo 56-bis Tuir](#), tra cui, al **comma 3**, sono ricomprese quelle consistenti nelle **prestazioni di servizi** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#).

Ne deriva che, punto di partenza della disamina, non può che essere la **definizione civilistica di imprenditore agricolo** che qualifica le prestazioni di servizi quali **attività connesse** a quelle agricole *ex se*, alla duplice condizione che siano rispettati i seguenti **requisiti**:

- **soggettivo**, vi deve essere coincidenza tra soggetto che svolge le attività connesse e quello che svolge una delle attività agricole *ex se*, e
- **oggettivo**, nell'erogazione dei servizi, l'imprenditore agricolo deve utilizzare

prevalentemente attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola principale.

Tale requisito è stato spiegato dall'Agenzia delle entrate con la precedente [circolare 44/E/2002](#) in cui è stato affermato che si considera “**normale l'impiego in via continuativa e sistematica di tali attrezzature nell'attività agricola principale e che, al contrario, non potrà qualificarsi come normale l'utilizzo occasionale e sporadico**”, fermo restando che è sempre consentito all'imprenditore fruire di strumenti che non utilizza in via ordinaria nella propria attività.

Rispettati questi requisiti l'attività, se esercitata da un **imprenditore individuale** o una **società semplice**, può fruire, ai fini della **tassazione**, del regime forfettario di cui all'[articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#) il quale consente in questi casi di determinare il reddito in misura pari al **25% dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti Iva**.

Resta inteso che, per effetto di quanto previsto al successivo [comma 4](#), è data facoltà a tali soggetti di **optare per la tassazione secondo le regole ordinarie** e quindi quale differenza costi e ricavi. Tale scelta sarà **conveniente**, in prima approssimazione, quando i **costi incidono in misura superiore al 75% dei ricavi**.

Ai fini della verifica della **prevalenza**, come affermato nella [circolare AdE 44/E/2004](#) e confermato nella [risoluzione 73/E/2018](#) in commento, si deve operare un confronto tra il **fatturato** realizzato utilizzando le attrezzature e risorse aziendali normalmente utilizzate nell'attività principale, e quello derivante dall'utilizzo di mezzi differenti. Quando il primo sarà **prevalente**, sarà possibile azionare l'[articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#), mentre negli altri casi saremo in presenza di un'**attività commerciale** da tassare analiticamente secondo le ordinarie regole del reddito d'impresa.

Ciò premesso, passando all'esame del caso analizzato nella risoluzione, va evidenziato come l'**attività faunistico-venatoria** descritta, dia luogo a un **insieme di attività** tra di loro **interconnesse**, tali da configurare una **prestazione complessa**. Essa consiste nella **concessione** dell'esercizio dell'**attività venatoria** a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo: tale **servizio** viene **alimentato** a mezzo, da un lato dell'**attività di ripopolamento** utilizzando la selvaggina allevata sui propri terreni e dall'altro dagli **interventi agro-forestali** volti a mantenere e ricostituire l'*habitat*.

A ben vedere, l'[articolo 2135 cod. civ.](#) parla di “**attività di fornitura di beni o servizi**”, ove il verbo fornire, in quanto riferito ai “beni”, rimanda a una cessione con aggiunta di un servizio; in altri termini a una **prestazione complessa** che, nel caso di specie, è costituita dai beni (gli animali) e la messa a disposizione di un fondo reso idoneo allo scopo.

Per questo motivo, l'**attività di allevamento degli animali** viene **attratta** in tale contesto in quanto “di cui” della prestazione di servizi faunistico-venatoria, **perdendo, quindi, la copertura dell'[articolo 32 Tuir](#)**.

L'interpretazione fornita da parte dell'Agenzia delle entrate sembrerebbe potersi **estendere** anche a fattispecie similari quali la **pesca sportiva praticata su fondi dell'imprenditore agricolo**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

Scopri le sedi in programmazione >



IMPOSTE INDIRETTE

Bollo auto

di **EVOLUTION**

Il bollo auto o tassa automobilistica o tassa di proprietà è un tributo locale periodico, introdotto dal D.P.R. 39/1953, dovuto ogni anno dai proprietari di veicoli in ragione del suo possesso, prescindendo dall'effettivo utilizzo su strada.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Altre imposte”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la disciplina prevista dal DPR 39/1953 relativa al tributo sulla proprietà dell'auto.

In linea generale, per l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento del “bollo auto”, si fa riferimento al proprietario del mezzo così come risulta:

- dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- dai registri di immatricolazione per gli altri veicoli.

Al pagamento di tale tributo sono tenuti:

- proprietari;
- usufruttiari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria;

risultanti dal pubblico registro automobilistico (PRA), per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli e autoscafi.

Tale **soggettività passiva decade** dal momento in cui vi è la **cancellazione del veicolo dai richiamati registri** e nel caso di cessione del veicolo l'obbligato sarà il soggetto che ne risulta proprietario l'ultimo giorno utile per il pagamento, quindi assume estrema rilevanza la data dell'atto di cessione.

Nel caso di veicoli utilizzati a titolo di **locazione finanziaria**, con contratto registrato presso il PRA, il [comma 7 articolo 10 del D.L. 113/2016](#) dispone che siano tali utilizzatori i soggetti passivi del tributo in commento fino alla scadenza del contratto.

L'eventuale responsabilità solidale con la società di *leasing* si configura esclusivamente nel caso in cui quest'ultima abbia eseguito un pagamento cumulativo in sostituzione degli utilizzatori per tutti i periodi compresi nella durata del contratto.

Sono esclusi, in linea generale, dalla soggettività passiva del tributo:

- gli **invalidi/portatori di handicap** intestatari del veicolo o i proprietari che hanno a carico tali soggetti. Sul punto sembra opportuno specificare che tale esenzione è concessa relativamente ad un solo veicolo la cui targa deve essere indicata al momento della presentazione della domanda;
- i proprietari di **auto** con almeno **30 anni di immatricolazione**;
- i proprietari di **auto elettriche o a GPL o a Gas metano** nel caso in cui queste rispondano alle direttive CEE. In tale caso l'esenzione, totale o parziale, può variare da Regione a Regione.

La tassa automobilistica è determinata in base alla tipologia di veicolo cui si riferisce. In linea generale, il calcolo è eseguito tenendo conto della potenza effettiva espressa in kilowatt, riportata sulla carta di circolazione, da moltiplicarsi per un valore in euro variabile da Regione a Regione, che tiene conto della classe ambientale di appartenenza del veicolo, indicato nel libretto di circolazione.

I **termini di versamento** del tributo variano in base al fatto che si tratti del primo bollo (prima immatricolazione) o di un rinnovo.

Nel primo caso, il termine di scadenza è **l'ultimo giorno del mese di immatricolazione**, nel caso in cui questa avvenisse negli **ultimi 10 giorni** del mese allora la scadenza slitterà **all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione**.

Nel caso di **rinnovo**, invece, il termine è **l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza**.

In ogni caso, se la scadenza cade di sabato o giorni festivi, il termine ultimo sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

In linea generale, il bollo auto deve essere pagato tramite:

- uffici postali;
- delegazioni dell'Automobile Club d'Italia (ACI);
- tabaccherie abilitate e ricevitorie del lotto;
- agenzie di pratiche auto convenzionate;
- banche convenzionate;

- sito internet dell'ACI (aci.it) o di poste italiane (www.poste.it).



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" written vertically next to it. Below the logo is a dark grey call-to-action button with the text "richiedi la prova gratuita per 15 giorni >". To the right of the button is a small, semi-transparent text "Dedicated to you, dedicated to you / Prosp.".

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.